



COMUNE DI GABICCE MARE
Provincia di Pesaro e Urbino

ORDINANZA
N.43 del 04-05-2020

OGGETTO: Accesso alle spiagge e modalità di fruizione

Richiamata la propria precedente ordinanza n.34 del 27.03.2020, con la quale è stata -fra l'altro- disposta la chiusura al pubblico, con divieto di accesso, delle spiagge;

Vista l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale delle Marche n.27 del 30 aprile 2020, con la quale, a far data dalle ore 00,00 del 4 maggio 2020 vengono consentite le passeggiate sulle spiagge del territorio regionale, nel rispetto del distanziamento sociale, nonché delle altre norme dell'ordinamento in tema di contenimento della diffusione del virus COVID-19, con divieto di assembramento e sosta sull'arenile;

Ritenuto di poter condividere la linea di intervento regionale, assunta nell'ottica di provvedere ad un graduale allentamento delle misure restrittive, per consentire la ripartenza, in sicurezza, dei settori economici e della vita sociale da parte della cittadinanza;

Rilevato che, comunque, ogni provvedimento di riduzione dei vincoli alla mobilità deve prevedere modalità attuative che consentano di tutelare al massimo grado la salute e la sicurezza della popolazione;

Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, che nell'ultimo periodo vede il lento ma costante decremento della curva dei contagi;

Visto il Tuel, approvato con D. Lgs. n.267/2000;

Visto, in particolare, l'art.50, comma 5, del Tuel;

Visto lo Statuto comunale;

ORDINA

1. L'ordinanza sindacale n.34 del 27.03.2020, ad oggetto "Proroga chiusura al pubblico di spiagge, cimiteri, parchi, parchi gioco, giardini comunali, orti degli anziani di Via Campoquadro, è revocata limitatamente alla parte che dispone la chiusura al pubblico, con divieto di accesso, delle spiagge;
2. Sono consentite sulle spiagge del territorio comunale le attività motorie e sportive, oltre alle attività all'aria aperta in generale, svolte individualmente, nel rispetto del distanziamento sociale salvo l'accompagnamento di minori e delle persone non completamente autosufficienti, nonché delle altre norme dell'ordinamento in tema di contenimento della diffusione del virus COVID-19;

3. E' vietata ogni forma di assembramento e sosta sull'arenile e sulla battigia, nonché l'attività ludico ricreativa.
4. E' vietato condurre cani o altri animali sulle spiagge, salvo l'accompagnamento dei soggetti non vedenti.
5. Per l'accesso alle spiagge del centro abitato dovranno essere utilizzati i varchi posti in corrispondenza della spiaggia libera zona porto e spiaggia libera zona sottomonte;
6. Vengono espressamente richiamate le norme del Regolamento sull'utilizzo del litorale marittimo, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 21.02.2006.

L'inosservanza della presente ordinanza sarà perseguita ai sensi e per gli effetti dell'art.650 del codice penale.

Avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche entro 60 giorni dalla data della sua pubblicazione, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla medesima data.

La presente ordinanza viene pubblicata all'albo pretorio an line del Comune, resa disponibile sul sito web istituzionale, e inviata a :

- Prefettura di Pesaro e Urbino;
- C.do Ufficio Locale Marittimo di Gabicce Mare.
- C.do Stazione C.C.
- C.do Polizia Locale;

Il Sindaco

Dott. Domenico Pascuzzi